

**SERVIZIO 3 - BUONUSCITA, ANTICIPAZIONE BUONUSCITA - PRESTITI**

---

Palermo,  
prot. nr. 27354

del **23.09.2020**

**Oggetto:** Anticipazione di buonuscita per acquisto prima abitazione L.r. n.11/88 art. 20 – Disposizioni per il recupero delle somme anticipate in assenza della produzione dell’atto di compravendita.

***A tutto il personale destinatario di trattamento di fine servizio***

***Al Servizio 3  
Dipartimento della Funzione Pubblica***

***Al Servizio Gestione Giuridica del personale  
Del Comando del Corpo forestale***

Il Decreto Presidenziale 31 luglio 1991, n. 41 dispone, al comma 2 lettera b dell’art. 6, rubricato “*Documentazione delle istanze in caso di richiesta per acquisto di casa*”, l’obbligo di esibire l’atto notarile di compravendita “*entro sei mesi dall’erogazione dell’anticipazione, pena il recupero della stessa*”. Questa Amministrazione è già intervenuta diverse volte a regolamentare la fattispecie in cui tale atto non venga prodotto nei termini prescritti.

Con Circolare n.4024 del 19.10.1996 veniva chiarito che *per l’acquisto in itinere non perfezionato la restituzione dell’anticipazione percepita dovrà avvenire spontaneamente*. La successiva Circolare n. 3108 del 26.01.2011, ancora, stabiliva una procedura specifica da attuare in assenza di spontanea restituzione: un primo sollecito, allo scadere del termine per la restituzione; l’eventuale concessione di una proroga, non superiore ad un anno, previa specifica richiesta con allegata la documentazione giustificativa dell’impossibilità di produrre la documentazione dimostrativa dell’acquisto; infine, l’avvio del recupero, comprensivo dell’aggravio degli interessi legali, in un’unica soluzione o mediante trattenute sullo stipendio.

Da ultimo, con nota prot. n. 10357 del 13.03.2017, è stato precisato che nel caso in cui ricorrano i presupposti per revocare la concessione dell’anticipazione *il dipendente dovrà restituire l’importo concesso, entro sei mesi, al tasso d’interesse uguale a quello praticato per il prestito concesso dal fondo ai dipendenti regionali, a decorrere dal giorno dell’erogazione della somma*.

Nel solco delle disposizioni precedentemente stabilite, il Fondo Pensioni Sicilia intende confermare la medesima procedura sin qui intrapresa che, per maggiore chiarezza, viene rappresentata nella tabella seguente.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza  
e dell’indennità di buonuscita del personale regionale*  
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo  
Codice Fiscale 97249080827  
Resp. del procedimento: Ing. Mauro Verace  
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it  
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

*Procedura per il recupero delle somme anticipate in assenza della produzione dell'atto di compravendita*

<b>Fattispecie</b>	<b>Procedura applicata</b>
<p><u>Restituzione spontanea</u> <b>entro</b> il termine dei sei mesi dall'erogazione o <b>entro</b> il termine della <u>proroga</u> concessa.</p>	<p>Il Fondo Pensioni Sicilia (FPS) non applica interessi.</p> <p>Si precisa che la proroga potrà essere accordata solo se richiesta <b>prima della scadenza</b> del termine di sei mesi da quello di percezione dell'anticipazione ed allegando la documentazione giustificativa dell'impossibilità di produrre la documentazione dimostrativa dell'acquisto.</p>
<p><u>Restituzione spontanea</u> <b>oltre</b> il termine dei sei mesi dall'erogazione o <b>oltre</b> il termine della <u>proroga</u> concessa.</p>	<p>Scaduto il termine dei sei mesi o della proroga il dipendente è tenuto a restituire l'anticipazione di buonuscita percepita con <b>l'applicazione degli interessi legali</b> dalla data di scadenza del termine.</p>
<p><u>Mancata restituzione spontanea</u> entro il termine dei sei mesi dall'erogazione o entro il termine di proroga accordato.</p>	<p>Spirato il termine, non essendo stata richiesta alcuna proroga e non essendo avvenuta una restituzione spontanea, l'Amministrazione emette il decreto di revoca dell'anticipazione e procede al recupero dell'anticipazione di buonuscita.</p> <p>Si applica il <b>tasso d'interesse</b> uguale a quello <b>praticato per il prestito</b> concesso dal fondo ai dipendenti regionali, a decorrere dal giorno dell'erogazione della somma.</p> <p>Il recupero avviene in un'unica soluzione o mediante trattenute sullo stipendio.</p>

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Mauro Verace

f.to

Il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia  
Avv. Filippo Nasca

f.to